



COMUNE DI VASTO

Provincia di CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I MEZZI PUBBLICITARI ED I RELATIVI IMPIANTI, L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 15.12. 2014

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Ambito e scopodel regolamento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Classificazione del Comune</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Imposta e diritti comunali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Categoria delle località</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Suddivisione del territorio comunale</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Aumento stagionale per flussi turistici</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Forma di gestione del servizio</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Definizione dei mezzi pubblicitari</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Piano Generale degli Impianti Pubblicitari: criteri</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Dimensione dei mezzi pubblicitari</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Ripartizione delle superfici per affissione di manifesti</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Spazi o impianti per le affissioni su beni privati</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Installazione di impianti e concessione a soggetti privati</i>	<i>Pag. 14</i>
CAPO II	EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'	
<i>Art. 17</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Forme di pubblicità consentita</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Domanda di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Allegati alla domanda di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Rilascio dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Durata e rinnovo dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Procedura autorizzatoria semplificata</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Voltura dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Revoca - Decadenza - Duplicati - Cessazione</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Casi di esenzione dall'autorizzazione o dalla SCIA</i>	<i>Pag. 25</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Variazione del messaggio pubblicitario</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Targhetta di identificazione</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Divieti e Limiti per l'installazione dei mezzi pubblicitari</i>	<i>Pag. 28</i>

Art. 31	<i>Esposizione di pubblicità nelle aree soggette a vincoli di tutela ambientale</i>	Pag. 29
Art. 32	<i>Esposizione di mezzi pubblicitari su edifici soggetti a vincolo specifico</i>	Pag. 30
Art. 33	<i>Il collocamento di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato</i>	Pag. 31
Art. 34	<i>Il collocamento di insegne di esercizio all'interno del centro abitato</i>	Pag. 32
Art. 35	<i>Esposizione di insegne di esercizio ubicati nelle zone di attenzione</i>	Pag. 34
Art. 36	<i>Esposizione di insegne di esercizio ubicati nelle restanti zone</i>	Pag. 35
Art. 37	<i>Distanze entro i centri abitati</i>	Pag. 36
Art. 38	<i>Pubblicità provvisoria nel Centro Storico</i>	Pag. 37
Art. 39	<i>Pubblicità provvisoria lungo o in vista delle strade</i>	Pag. 37
Art. 40	<i>Pubblicità nei cantieri pubblici e privati</i>	Pag. 38
Art. 41	<i>Impianti pubblicitari di servizio</i>	Pag. 39
Art. 42	<i>Segni orizzontali reclamistici e di direzione</i>	Pag. 40
Art. 43	<i>Striscioni trasversali</i>	Pag. 40
Art. 44	<i>Targhe professionali</i>	Pag. 41
Art. 45	<i>Distributori di carburanti</i>	Pag. 41
Art. 46	<i>Farmacie</i>	Pag. 42
Art. 47	<i>Pubblicità permanente sui veicoli</i>	Pag. 43
Art. 48	<i>Pubblicità provvisoria con automezzi</i>	Pag. 43
Art. 49	<i>Pubblicità fonica</i>	Pag. 44
Art. 50	<i>Oneri relativi all'esposizione della pubblicità</i>	Pag. 44
Art. 51	<i>Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse</i>	Pag. 45
Art. 52	<i>Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione</i>	Pag. 46
CAPO III	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	
Art. 53	<i>Presupposto dell'imposta</i>	Pag. 47
Art. 54	<i>Soggetto passivo</i>	Pag. 47
Art. 55	<i>Modalità di applicazione dell'imposta</i>	Pag. 48
Art. 56	<i>Maggiorazioni e riduzioni di imposta</i>	Pag. 48
Art. 57	<i>Dichiarazione di imposta</i>	Pag. 49
Art. 58	<i>Pagamento dell'imposta</i>	Pag. 49
Art. 59	<i>Rettifica e accertamento d'ufficio</i>	Pag. 50
Art. 60	<i>Pubblicità ordinaria</i>	Pag. 51
Art. 61	<i>Pubblicità effettuata con veicoli</i>	Pag. 51
Art. 62	<i>Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni</i>	Pag. 52
Art. 63	<i>Pubblicità varia ed alcuni divieti e limitazioni</i>	Pag. 53
Art. 64	<i>Riduzioni dell'imposta</i>	Pag. 55
Art. 65	<i>Esenzioni dall'imposta</i>	Pag. 55
Art. 66	<i>Contenzioso</i>	Pag. 56
Art. 67	<i>Rimborsi</i>	Pag. 57

Art. 68	<i>Procedimento esecutivo</i>	Pag. 57
CAPO IV	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Art. 69	<i>Servizio delle pubbliche affissioni</i>	Pag. 58
Art. 70	<i>Spostamento degli impianti</i>	Pag. 58
Art. 71	<i>Diritto sulle pubbliche affissioni</i>	Pag. 59
Art. 72	<i>Applicazione e misura del diritto</i>	Pag. 59
Art. 73	<i>Pagamento del diritto</i>	Pag. 60
Art. 74	<i>Riduzioni del diritto</i>	Pag. 60
Art. 75	<i>Esenzioni dal diritto</i>	Pag. 60
Art. 76	<i>Modalità per le pubbliche affissioni</i>	Pag. 61
Art. 77	<i>Affissioni di urgenza, festive e notturne</i>	Pag. 63
Art. 78	<i>Diniego di affissione o di installazione materiale pubblicitario e reclami</i>	Pag. 64
Art. 79	<i>Contenzioso e procedimento esecutivo</i>	Pag. 65
CAPO V	SANZIONI ED INTERESSI	
Art. 80	<i>Sanzioni tributarie</i>	Pag. 66
Art. 81	<i>Interessi</i>	Pag. 67
Art. 82	<i>Sanzioni amministrative</i>	Pag. 67
Art. 83	<i>Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi o installati in modo difforme</i>	Pag. 68
Art. 84	<i>Conservazione e vendita del materiale rimosso dal Comune</i>	Pag. 69
Art. 85	<i>Regolarizzazione mezzi pubblicitari</i>	Pag. 70
Art. 86	<i>Autotutela</i>	Pag. 70
CAPO VI	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 87	<i>Abrogazioni</i>	Pag. 72
Art. 88	<i>Adeguamento alle norme</i>	Pag. 72
Art. 89	<i>Rinvio</i>	Pag. 72
Art. 90	<i>Entrata in vigore</i>	Pag. 72

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina nel territorio del Comune di Vasto le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i..

Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Il Regolamento inoltre disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico o in vista di queste, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), che attribuisce la competenza per l'autorizzazione all'ente proprietario della strada e per l'interno dei centri abitati ai comuni, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

2. Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni e di altri mezzi simili, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.
3. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi ad essi riservati.

Articolo 2

Classificazione del Comune

1. .Ai fini dell'applicazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, il Comune di Vasto, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, appartiene alla III classe.

Articolo 3

Imposta e diritti comunali

1. La pubblicità, entro l'ambito del territorio comunale, si effettua a diretta cura degli interessati, previa la prescritta autorizzazione dell'Ente competente, ove prevista, e comporta, per il solo fatto della sua diffusione o esposizione, il pagamento della relativa imposta comunale.
In mancanza della prescritta autorizzazione comunale e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque ugualmente proceduto all'esposizione, lo stesso è in ogni caso tenuto a corrispondere il relativo tributo e la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), dal presente Regolamento e dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale; esso comporta il pagamento di un diritto per le prestazioni effettuate dal Comune a favore del committente.

Articolo 4

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono determinate con provvedimento della Giunta Comunale in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i..In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5

Categoria delle località

1. Agli effetti dell'art. 4, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il territorio del Comune di Vasto viene ripartito nelle seguenti due categorie:
 - SPECIALE: che comprende l'elenco delle località indicate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente Regolamento;
 - NORMALE: che comprende tutte le altre località del territorio comunale non indicate nel predetto allegato.
2. All'interno della categoria speciale l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle affissioni subiscono una maggiorazione del 150% rispetto alla tariffa normale.
3. La superficie totale delle località comprese nella categoria speciale, non **può superare** il 35% del centro abitato ai sensi dell'art. 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nelle località di categoria speciale, non **può superare** la metà di quella complessiva.

Articolo 6

Suddivisione del territorio comunale

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio del Comune di Vasto è suddiviso nelle seguenti aree omogenee
 - **Zona di attenzione**, individua le aree o vie centrali della città di più vecchia edificazione che necessitano di una maggiore attenzione dal punto di vista degli insediamenti pubblicitari;(zona A1; riferito al P.R.G.)
 - **Zona di attenzione attenuata**, individua un'area cuscinetto normalmente perimetrale la zona di attenzione; (zona A2; zone B; zone C; zona PEEP, zone K; zoneL; tutte riferite al P.R.G.)
 - **Zona industriale -artigianale**, è costituita dall'area a prevalente insediamento industriale, artigianale, commerciale e turistica;(zone D; zone F; zone ST;tutte riferite al P.R.G.)
 - **Restante parte del territorio comunale**, rappresentate sul territorio per differenza delle zone su citate.(zone E; zoneV;tutte riferite al P.R.G.)

2. Il centro abitato è un insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso da appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i centri abitati sono stati delimitati con l'adozione dei relativi provvedimenti.

Articolo 7

Aumento stagionale per flussi turistici

1. Per il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, pari a mesi 3 dato il rilevante flusso turistico, desunto da oggettivi indici di ricettività (quali presenze turistiche, numero camere di albergo e simili) registrati nel Comune, **può applicare** una maggiorazione del 50% sulle tariffe base previste per le pubblicità di cui agli art.60, comma 2, art. 62, commi 2, 3, 4 e 5 ed art. 63 del presente Regolamento e per le pubbliche affissioni, aventi carattere commerciale, di cui all'art. 72 del presente Regolamento.

Articolo 8

Forma di gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e viene di norma gestito in forma diretta dall'Ente.

2. Tuttavia, il Comune può affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 113 bis, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari previsto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico funzionale, secondo le prescrizioni dettate dallo stesso Decreto.
3. Ogni tre mesi il Funzionario responsabile o, nel caso in cui il servizio sia dato in gestione ad una azienda esterna, il concessionario dovrà effettuare apposito rendiconto da sottoporre al riscontro e all'approvazione del Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria. Detto rendiconto dovrà comprendere le indicazioni, distinte per la gestione dell'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, dei seguenti elementi:
 - a) numero dei committenti;
 - b) importo liquidato;
 - c) somme incassate con l'indicazione dell'aggio;
 - d) numeri ed estremi delle partite e relativi importi non incassati, per i quali si avvia la procedura della riscossione coatta;
 - e) numeri ed estremi delle partite per le quali è stato disposto lo sgravio o il rimborso di imposte e diritti.
4. Ogni 31 marzo di ciascun anno il Funzionario responsabile o nel caso in cui il Servizio sia dato in gestione ad una azienda esterna, il Concessionario dovrà trasmettere agli uffici competenti comunali per la fiscalità, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente, corredata dei dati dei singoli trimestri.

Articolo 9

Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina.
3. Il Funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al Concessionario.

Articolo 10

Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenuti nell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada), con le modificazioni introdotte dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, così come riportato nei commi successivi.
2. È da considerare “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si definisce “preinsegna” scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.
Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
Su ogni impianto possono essere collocati massimo 8 pannelli per facciata, di dimensioni uguali.
4. È da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale, supportato da una ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
6. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
Può essere luminoso per luce indiretta.
7. È da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate

autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si considera “manifesto” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.

Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

10. Si considera “cartello di cantiere” la tabella affissa nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori con indicazione degli estremi del permesso a costruire, della pratica edilizia nonché di tutte le altre informazioni previste dalla normativa inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere.

Non rientrano in tale fattispecie tabelle riportanti messaggi pubblicitari, compresi foto, rendering, ecc., ed eventuali cartelli aggiuntivi presenti nell’area di cantiere.

11. È da qualificare “gigantografia su ponteggi monofacciale” le immagini e/o i messaggi riprodotti su teli antipolvere installati a protezione di ponteggi in opera in occasione dei lavori edilizi.

12. Si definisce “totem” qualunque impianto costituito da struttura portante di qualsiasi sagoma volumetrica a sviluppo verticale, saldamente ancorata a terra, sulla quale vengono installati uno o più elementi a sviluppo orizzontale, incolonnati dall’alto verso il basso, eventualmente sostituibili, contenente ognuno un messaggio pubblicitario relativo a una ditta o attività.

Può avere da 1 a 4 facce fruibili.

13. Si definisce “impianto di trasmissione e/o riproduzione di immagini” qualunque manufatto finalizzato alla trasmissione di messaggi pubblicitari attraverso uno schermo o monitor.

14. È da qualificare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 11

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari: criteri

1. La tipologia, la quantità, le dimensioni e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che sarà approvato dalla Giunta Comunale e che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla

concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

2. Il piano determina e regola le aree del territorio comunale, ove consentire l'installazione in via continuativa su spazi pubblici di cartelli, di impianti di pubblicità o propaganda, nonché le aree in cui è possibile effettuare pubblicità sugli impianti di servizio e le posizioni ove collocare le strutture di ancoraggio degli striscioni trasversali, nel rispetto dei divieti, limitazioni e prescrizioni stabiliti dal presente Regolamento.
3. Il piano individua altresì le posizioni per il collocamento degli impianti destinati all'affissione di manifesti, sia quelli destinati al pubblico servizio che quelli da assegnare in concessione a soggetti privati.
4. Nel piano non sono compresi i mezzi pubblicitari collocati sulle sedi di esercizio o comunque nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono. Sono altresì esclusi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato e per brevi periodi nelle aree e con le modalità previste nei successivi articoli.
In deroga al precedente comma 1, secondo capoverso, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di talune tipologie di impianti pubblicitari di servizio, qualora, nella sua discrezionalità, lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
5. Il piano deve essere redatto nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, dei limiti e divieti imposti da norme di carattere generale, delle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione nonché delle norme previste nei successivi articoli.
6. Il piano deve comprendere:
 - gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni ovvero le aree consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche e degli impianti per l'affissione di manifesti;
 - le norme tecniche di attuazione;
 - le norme tecniche per l'installazione su spazi ed aree private di cartelli e di impianti di pubblicità o di propaganda, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento;
 - una relazione illustrativa ed esplicativa del piano.
7. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, può procedere alla modifica del piano generale degli impianti.
Tali modifiche si intenderanno decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui vengono approvate.

Articolo 12

Dimensione dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari, all'interno del centro abitato, sono soggetti ai seguenti limiti dimensionali:
 - **Zona di attenzione**, all'interno di questa area non è ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa;
 - **Zona di attenzione attenuata**, all'interno di questa area non è ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari come nella zona A ad eccezione per i cartelli pubblicitari per i quali è consentita l'installazione fino ad una superficie espositiva di 3 metri quadrati;
 - **Zona industriale - artigianale**, all'interno di questa area è ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari fino ad una superficie espositiva di 9 metri quadrati;
 - **Restante parte del territorio comunale**, all'interno di questa area è ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari fino ad una superficie espositiva di 18 metri quadrati;
2. Fuori dal centro abitato si applicano per i mezzi pubblicitari, le disposizioni dell'art. 48, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. **Nelle aree V5 ricadenti all'interno delle aree della riserva di Punta Aderci, delle due Aree SIC ITA 108 e ITA 109, il rilascio delle autorizzazioni sono sottoposte al parere preventivo dei comitati di gestione.**

Articolo 13

Ripartizione delle superfici per affissione di manifesti

1. Spetta al Comune il potere di determinare gli spazi in cui è permessa l'affissione, nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Nel territorio del Comune di Vasto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la superficie massima adibita all'affissione di manifesti ammonta a 1106,20 metri quadrati complessivi ed è così ripartita:
 - per il 65%, pari a mq 718,60, destinati alle affissioni di natura commerciale;
 - per il 20%, pari a mq 221,20, destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica;
 - per il 5,1%, pari a mq 57,20, destinati alle affissioni di natura funebre;
 - per il 9,9%, pari a mq 109,20, destinati ai soggetti Art. 20.
3. A norma dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre, n. 507, il Comune di Vasto è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di mq 12 per ogni mille abitanti e quindi per un totale complessivo non inferiore a mq 485, rilevato che la popolazione residente al 31 dicembre 2011 ammonta complessivamente a n. 40.381 unità.

4. La superficie da attribuire a soggetti privati per l'affissione diretta di manifesti e simili è determinata in misura pari all'8% (mq 84,80) della superficie destinata alle pubbliche affissioni. Suddetta superficie non è compresa in quella complessiva destinata alle pubbliche affissioni.
5. Ai fini della ripartizione di cui al presente articolo si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 14

Spazi o impianti per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. I tavolati, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono di norma in uso esclusivo al servizio delle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali forme di pubblicità autorizzate e previste dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nonché le esigenze delle attività di cantiere.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 15

Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

1. La pubblicità e l'esposizione diretta di manifesti eseguite su spazi di proprietà comunale, o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, devono essere preventivamente autorizzate e comportano, oltre all'applicazione dell'imposta di pubblicità, anche l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 16

Installazione di impianti e concessione a soggetti privati

1. Gli impianti pubblicitari e quelli destinati all'affissione di manifesti vengono installati ad esclusiva cura del Comune, nelle quantità e posizioni previste nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Per la concessione a soggetti privati di impianti pubblicitari e quelli per l'affissione di manifesti, il Comune individua il contraente mediante gara ad evidenza pubblica.

3. Il procedimento di individuazione dei contraenti viene svolto sulla base della normativa vigente in materia.
4. Per l'ammissione alla gara, oltre ai requisiti di legge, il Comune può introdurre ulteriori vincoli aggiuntivi.
5. Nel procedimento concorsuale, il Comune individua il numero e le posizioni degli impianti da concedere, la durata del contratto, il canone di affitto, l'entità del deposito cauzionale ed altre clausole.

CAPO II

EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

Articolo 17

Oggetto

1. Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

Articolo 18

Forme di pubblicità consentita

1. Nell'ambito del territorio comunale la pubblicità può essere attuata con l'esposizione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, quali striscioni, stendardi, locandine, fregi, ecc., e inoltre con proiezioni, con veicoli, con aeromobili, in forma ambulante, con mezzi sonori, nei limiti consentiti dal presente Regolamento e in osservanza delle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Articolo 19

Domanda di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esposizione della pubblicità sono soggette ad autorizzazione espressa. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio preposto per l'esposizione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, collocati lungo le strade o in vista di esse, nonché per la pubblicità fonica, dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..
2. L'istanza in bollo, rivolta al Comune di Vasto, deve indicare, a pena d'inammissibilità, il nominativo del richiedente, il tipo e le dimensioni della pubblicità, l'orientamento rispetto alla strada (parallela od ortogonale e se in aderenza al fabbricato), l'ubicazione (suolo pubblico o privato o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, area pertinenziale, edificio o area soggetti a vincoli), il periodo di esposizione, il rispetto delle distanze minime prescritte e la dichiarazione di conformità.

In caso di installazione su area privata o pertinenziale va indicato il nulla osta degli altri proprietari.

3. Le insegne di esercizio - con superficie complessiva fino a mq 5, sono soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con le modalità previste dal successivo art. 20 e con la relativa modulistica di riferimento.
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari che ricadono sia nel regime esonerativo d'imposta che nell'obbligatorietà dell'esposizione in forza di leggi e regolamenti. Le modalità sono quelle previste dal presente Regolamento, ivi comprese, ove ricorrono, le disposizioni di cui ai seguenti artt.31 e 32.
5. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee.
Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore a 3 (tre) mesi.
6. Per la modifica strutturale, tipologica, dimensionale o per lo spostamento dei mezzi pubblicitari, deve essere presentata apposita istanza in bollo con esclusione della documentazione già in atti alla precedente domanda di autorizzazione.
7. L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.
8. Il Comune è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale con la possibilità di realizzarsi attraverso un apposito censimento mappale telematico.
9. Il Comune predispose, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite.
I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli artt. 225 e 226 del nuovo Codice della Strada.

Articolo 20

Allegati alla domanda di autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA-INSEGNE)

1. La domanda di autorizzazione o la segnalazione certificata di inizio attività devono contenere la seguente specifica documentazione:

a) le insegne di esercizio _ con superficie complessiva fino a mq 5, da collocare nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa, non sono soggette ad autorizzazione espressa, ma alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La SCIA va presentata, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo, all'Ufficio preposto del Comune di Vasto. L'Amministrazione ha tempo 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti.

In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere gli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine di 30 (trenta) giorni.

b) le insegne di esercizio superiori ai mq 5 e gli altri mezzi pubblicitari, da collocare nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa, sono soggetti ad autorizzazione espressa.

La domanda di autorizzazione deve contenere la seguente specifica documentazione:

- N. 3 copie della documentazione fotografica attuale, comprendente due o più foto a colori (non polaroid), che illustrino dettagliatamente il punto d'installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni, ad eccezione di quelle relative al collocamento di targhe professionali di cui all'art. 44, sulle quali deve essere indicato con un segno grafico il punto d'installazione;
- N. 3 copie dei progetti o disegni in scala quotata 1:100 o fotoinserimenti della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada;
- N. 3 bozzetti a colori, che consentano la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario;
- N. 3 elaborati grafici in scala 1:100 contenenti la rappresentazione planimetrica e il disegno quotato della struttura di sostegno per il mezzo pubblicitario installato in modo ortogonale alla strada o, se pur parallelo, non in aderenza al fabbricato, sia che venga ancorato a parete sia che venga fissato al suolo.

In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico.

La planimetria deve contenere:

- indicazione della proprietà dell'area (pubblica o privata), delimitando la sede dell'attività e l'area pertinenziale accessoria;
- l'esatto punto di collocazione dell'impianto;
- la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;
- la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario;

- la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico;
- l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione e di indicazione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 35 metri prima e dopo il punto in cui si intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze.
Fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato 250 metri prima e 150 dopo il punto d'installazione;
- N. 1 "autodichiarazione", nella quale deve essere attestato che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità.
L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto.
Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine, comprese le vetrofanie.
- Planimetria della zona con indicazione della sede dell'attività;
- c) la domanda di autorizzazione per l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade deve contenere la seguente specifica documentazione:
 - N. 3 copie della scheda tecnico-descrittiva, contenente tutti i dati relativi al luogo di installazione, che dovrà essere georeferenziato mediante l'utilizzo delle coordinate GAUS-BOAGA o WGS84 al posizionamento, distanze e tipologia del mezzo pubblicitario;
 - N. 3 copie della documentazione fotografica, comprendente tre fotografie a colori (non polaroid), recenti, chiare e nitide, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione. Due di queste dovranno avere ampia angolazione che permetta di avere una visione completa e d'insieme del luogo in cui si intende installare l'impianto pubblicitario. Dovranno inoltre riportare l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario e relativo messaggio, mediante sovra montaggio, in proporzione con il contesto urbano circostante;
 - N. 3 copie della rappresentazione planimetrica, in scala 1:1000, riportante, in modo dettagliato:
 - l'esatto punto di installazione;
 - la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;
 - l'esistenza di segnali stradali di indicazione, di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di imbocchi di gallerie, punti di tangenza di curve come definite all'art. 3 comma 1, punto 20) del nuovo Codice della Strada.
L'esistenza di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 25 metri prima e dopo dal punto di installazione, nel senso di marcia, dentro il centro abitato, e di 100 prima e dopo dal punto di installazione, nel senso di marcia, fuori dal centro abitato con limite di velocità superiore ai 50 Km/h, indicandone esattamente le relative distanze;
 - N. 3 copie dei rilievi quotati, in scala almeno 1:200, della sezione stradale oggetto dell'installazione, con l'inserimento dell'impianto pubblicitario;

- N. 3 copie della planimetria della zona, con l'indicazione dell'esatto punto di installazione dell'impianto pubblicitario;
- N. 3 bozzetti a colori, che consentano la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario;
- N. 1 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale deve essere attestato che il manufatto, che si intende installare, è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

La dichiarazione deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto pubblicitario;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante o un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, che attesti che la posizione richiesta per l'installazione dell'impianto pubblicitario è conforme alle norme e alle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nel Regolamento Comunale dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni e nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e che la rappresentazione dello stato attuale, evidenziata negli elaborati grafici allegati all'istanza, è conforme allo stato dei luoghi.

2. La richiesta di autorizzazione di installazione di nuovi impianti pubblicitari in aree private, anche in parte, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti l'assenso del proprietario del terreno.

In caso di reclamo da parte del proprietario l'impianto deve essere rimosso senza indugio.

3. Per le aree o edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è necessario allegare l'autorizzazione paesaggistico - ambientale e/o della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.

4. Tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione, deve essere datata e firmata dal richiedente.

5. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

Articolo 21

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato è rilasciato dal Comune all'interessato, o a persona da esso delegata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

2. Se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del nuovo Codice della Strada e al suo relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

[

3. Quando gli impianti pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad un Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo.
4. L'Ufficio Comunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.
5. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole dei Settori Tecnici comunali e del Comando della Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano l'osservanza delle norme tecniche ambientali dettate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dalle norme di attuazione del nuovo Codice della Strada. **A tal fine provvede all'acquisizione, anche attraverso l'indizione della conferenza dei servizi, dei pareri tecnici degli uffici o unità organizzativi interni competenti. I pareri tecnici, qualora richiesti individualmente agli uffici competenti, dovranno essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta: in caso di mancato rispetto di tale termine, il responsabile del procedimento dovrà obbligatoriamente convocare la conferenza dei servizi.**
6. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda. Nei casi in cui l'intervento ricada su immobile o in area tutelata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., i termini di cui sopra rimangono sospesi per il tempo previsto per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle singole Autorità competenti.
7. L'Ufficio Comunale competente dovrà emanare l'apposito provvedimento di autorizzazione o di diniego.
In caso di diniego, questo dovrà essere espresso e motivato indicando la norma di riferimento con cui contrasta l'intervento.
8. È facoltà del responsabile del procedimento chiedere motivatamente ulteriori elementi documentali qualora ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza.
9. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

11. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
12. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. In caso contrario l'autorizzazione decade automaticamente e l'eventuale riproposizione va formulata nei modi e termini previsti ai precedenti artt. 19 e 20, esclusa la documentazione già agli atti.
13. Qualora dalla documentazione presentata risultasse l'avvenuta installazione della pubblicità oggetto della domanda, si procederà all'automatica emissione dell'avviso di accertamento per il recupero coattivo dell'imposta di pubblicità ed alla contestazione delle violazioni regolamentari e di legge con l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 22

Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità per tre anni ed è rinnovabile **fatte salve le insegne di esercizio**.
2. La domanda di rinnovo, redatta su carta legale, va presentata almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza riportata sul documento di autorizzazione a pena di decadenza dell'autorizzazione originaria.
3. La domanda di rinnovo in bollo deve contenere la seguente specifica documentazione:
 - a) una rappresentazione planimetrica come indicato al punto C) terza interlinea del precedente art. 20, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora non siano intervenute variazioni dello stato dei luoghi;
 - b) n. 2 foto attuali e datate dell'impianto pubblicitario con i coni ottici di ripresa nelle due direzioni di marcia.
4. Analogamente a quanto previsto per il rilascio, anche il rinnovo dell'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dei Settori Tecnici comunali e del Comando della Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano l'osservanza delle norme tecniche ambientali dettate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dalle norme di attuazione del nuovo Codice della Strada.
5. L'autorizzazione per le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa è a tempo indeterminato purché non subiscano modifiche rispetto a quelle autorizzate.

6. Nel caso di trasferimento di sede, l'interessato non ha più titolo per mantenere in opera i mezzi pubblicitari autorizzati presso il precedente luogo di esercizio, per cui il documento autorizzativo si intende automaticamente decaduto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24.
7. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24.
8. La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari, presentata a qualsiasi titolo, comporta l'automatica decadenza della relativa autorizzazione comunale e l'eventuale ricollocamento dei medesimi deve essere richiesto con una nuova istanza in bollo, in conformità al presente Regolamento.
9. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

Articolo 23

Procedura autorizzatoria semplificata

1. Per le nuove installazioni di insegne di esercizio: vetrofanie, targhe professionali, targhe condominiali, locandine, adesivi ed altri mezzi pubblicitari non espressamente previsti dagli artt. 10 e 26 del presente Regolamento, purché in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, è prevista una procedura semplificata.

La procedura consta delle seguenti fasi:

- a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'Ufficio, con la quale si comunica il giorno in cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari;
- b) presentazione, entro 15 (quindici) giorni dall'installazione di cui sopra, dell'istanza redatta, su apposita modulistica, secondo quanto stabilito dagli artt. 19 e 20 del presente Regolamento;
- c) rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100 (cento), al fine di consentire il completamento dell'iter autorizzatorio;
- d) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici;
- e) predisposizione atto autorizzatorio o diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari.

In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'Ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva.

2. Il mancato rispetto del termine di 15 (quindici) giorni di cui al punto b) del comma precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni.
3. È possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo preventivamente il nulla osta

della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici da allegare alla documentazione prevista al punto b).

4. La procedura semplificata può essere attivata unicamente tramite presentazione diretta della domanda presso l'Ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea.

Articolo 24

Voltura dell'autorizzazione

1. Per voltura si intende il mantenimento in opera, in caso di subentro nell'attività, degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.
2. L'autorizzazione è nominativa. Entro 60 (sessanta) giorni dalla cessione dell'attività, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura redatta in bollo dal nuovo titolare.
3. La domanda deve contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il mezzo pubblicitario è conforme a quello autorizzato, alle norme contenute nel presente Regolamento e alle norme del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Altre variazioni societarie saranno annotate sulla autorizzazione originaria.
4. La cessione anche di un solo impianto pubblicitario è cessione di ramo d'azienda.
5. Non è necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad una insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale.
6. La voltura dell'autorizzazione è concessa purché siano assolti i pagamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità dell'anno precedente da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante.
7. L'omessa presentazione della domanda di voltura comporta oltre l'applicazione della relativa sanzione, l'obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.

Articolo 25

Revoca - Decadenza - Duplicati - Cessazione

1. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:
 - a) parziale o omesso pagamento dell'imposta per due annualità consecutive;

[

- b) in qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali con preavviso di 30 (trenta) giorni.
2. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
- a) collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
 - b) inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al successivo art. 28;
 - c) mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dal decorso del termine previsto dall'art. 21, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata;
 - d) nei casi previsti dall'art. 22 del presente Regolamento.
3. Qualora necessario l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. contenente la motivazione della richiesta di duplicato, la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.
4. La denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 26

Casi di esenzione dall'autorizzazione o dalla SCIA

1. Non sono soggette ad autorizzazione o SCIA le seguenti forme pubblicitarie:
- a) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
 - b) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio a carattere permanente, esposti nelle vetrine, sulle porte di ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda;
 - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;

- d) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
- e) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- f) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- g) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- h) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari; nelle zone di attenzione dovranno essere realizzate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35, comma 5, del presente regolamento.
- i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- j) l'indicazione del marchio, della denominazione o ragione sociale, dell'indirizzo e recapito telefonico dell'impresa sui veicoli di proprietà dell'impresa stessa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; per i veicoli adibiti ai trasporti in conto proprio o terzi, l'esenzione si applica senza limiti dimensionali;
- k) i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- l) i listini prezzi ed i menù, la cui esposizione sia obbligatoria secondo la normativa vigente, qualora non superino il mezzo metro quadrato;
- m) manifesti ed avvisi di natura politica o culturale, di superficie non superiore a un metro quadrato, posti su automezzi;
- n) tutti i casi relativi alla distribuzione di volantini di natura politica, culturale, sociale;
- o) la pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
- p) installazione di "cartello di cantiere" così come definito dall'art. 10, comma 10, del presente Regolamento;
- q) la pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri, ad esclusione delle gigantografie su ponteggi;
- r) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili. _
- s) la pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
- t) standardi richiesti dagli Uffici Comunali secondo le tipologie e le ubicazioni individuate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per la promozione di attività e per eventi che rivestono carattere di pubblico interesse, con la presenza o meno di sponsor commerciali, previa richiesta al competente ufficio comunale che valuta la disponibilità degli spazi.
In presenza di sponsor è comunque dovuta la presentazione della dichiarazione fiscale a norma dell'art. 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per il relativo pagamento dell'imposta;

- u) pubblicità, non visibile dall'esterno, effettuata all'interno di stadi, impianti sportivi e ricreativi in genere, stazioni dei servizi pubblici di trasporto pubblico di ogni genere, cinema e centri commerciali.

È comunque dovuta la presentazione della dichiarazione fiscale a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per il relativo pagamento dell'imposta, qualora la pubblicità non rientri nelle fattispecie di esenzione previste dall'art. 17, comma 1, lettera e) e f) del D. Lgs. sopra citato e dall'art. 1, comma 128, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- v) l'esposizione temporanea della pubblicità relativa a vendite promozionali o straordinarie, che non superi complessivamente la superficie di tre metri quadrati per ciascuna vetrina o ingresso.

È comunque dovuta, corredata dal bozzetto del messaggio pubblicitario con relative misure, la presentazione della dichiarazione fiscale, a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il pagamento dell'imposta, qualora la pubblicità non rientri nelle fattispecie di esenzione previste dall'art. 17, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. sopra citato.

Articolo 27

Variazione del messaggio pubblicitario

1. Per la variazione dei messaggi sui cartelli ed altri mezzi di pubblicità o propaganda ubicati nei centri abitati, si applica la disposizione di cui all'art. 53, comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal citato Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada. La richiesta di variazione del messaggio va presentata in carta semplice allegandone il bozzetto.

Articolo 28

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati.
In particolare egli ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune;
 - e) provvedere alla rimozione degli impianti pubblicitari temporanei, entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento era stata

autorizzata l'installazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il grado di aderenza delle sedi stradali;

- f) _essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato, a copertura dei rischi connessi all'installazione ed al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario.

Articolo 29

Targhetta di identificazione

1. Su ogni mezzo pubblicitario, ad eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati:
 - l'intestazione "Comune di Vasto";
 - il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - il numero dell'atto (numero di repertorio e anno di rilascio);
 - nome della via e numero civico (per gli impianti stradali, ove individuabile, il progressivo chilometrico);
 - la data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

Articolo 30

Divieti e Limiti per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente. L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare nel rispetto del decoro urbano, paesaggistico e ambientale.
2. Tenuto conto dei limiti imposti dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione sono vietati:
 - i mezzi pubblicitari di qualunque specie che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia;
 - i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;

- i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo;
- i mezzi pubblicitari che per forma dell'elemento (triangolare o circolare) o le sue dimensioni richiamano un segnale stradale;
- il disegno o il colore del mezzo pubblicitario visto a distanza si confonde con un segnale di pericolo(o di prescrizione, o di indicazione);
- l'illuminazione del mezzo pubblicitario provoca abbagliamento ai conducenti dei veicoli;
- i mezzi pubblicitari collocati ad una distanza inferiore a mt. 25 dagli impianti semaforici e dalle aree d'intersezione;
- i cartelli, i piloni, le paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
- la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa dalla segnaletica stradale prevista dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, nelle aree di intersezione e nelle rotatorie;
- la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria nei punti elencati dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- in posizione tale da ostacolare la visibilità di cartelli stradali entro lo spazio di avvistamento;
- l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi.

3. Sono inoltre vietate:

- le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio;
- le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
- mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
- mezzi pubblicitari di qualsiasi genere nei parchi, giardini, aiuole di verde, ad eccezione di quella eventualmente presente sui cestini porta-rifiuti nonché negli spazi appositamente allestiti e gestiti direttamente dal Comune o con l'adozione del verde da parte del privato, purché siano di piccolo ingombro (max ½ mq.), fissi a terra con porta cornice e **non impedisca** la visibilità alla circolazione stradale;
- l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
- le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
- il lancio di volantini a carattere pubblicitario o commerciale ;_
- la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali, chiese, case di cura, istituti per anziani, ricoveri, camere mortuarie e nelle loro immediate adiacenze. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti;
- la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici e ambientali sottoposti a vincolo se non previa specifica autorizzazione;
- la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il collocamento può essere autorizzato dal Soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili;

- la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della Soprintendenza.

Articolo 31

Esposizione di pubblicità nelle aree soggette a vincoli di tutela ambientale

1. L'installazione permanente di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, nell'ambito ed in prossimità di beni paesaggistici e ambientali, è consentita previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistico - ambientale ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..
2. Il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica, a tal fine la richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata dal medesimo ai competenti Uffici del Settore Urbanistica corredata della relativa specifica documentazione, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione.
3. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:
 - 4 copie della documentazione fotografica formato minimo 10x15 cm;
 - 6 copie del progetto o disegno quotato o fotoinserimento dal quale risulti l'esatto inserimento figurativo dei mezzi pubblicitari richiesti;
 - 6 copie della relazione paesaggistica semplificata secondo la normativa vigente;
 - 6 bozzetti a colori, chiaramente leggibili, riportanti le dimensioni;
 - planimetria della zona interessata dall'intervento.
4. L'esposizione di mezzi pubblicitari collocati all'interno delle vetrine e dei sopraluce, delle targhe professionali e della pubblicità in forma provvisoria non è soggetta alle procedure previste dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 32

Esposizione di mezzi pubblicitari su edifici soggetti a vincolo specifico

1. L'installazione permanente di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali è consentita previo rilascio dell'autorizzazione (nulla osta) della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

[

2. Il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione (nulla osta) dal Soprintendente; l'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
3. L'installazione permanente di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali è consentita previo rilascio parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..
4. Il richiedente deve acquisire il preventivo parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
5. L'istanza in bollo, va consegnata alla locale Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.
In tal caso deve contenere la seguente specifica documentazione:
 - 1 planimetria catastale con l'individuazione dell'edificio interessato;
 - 1 documentazione fotografica attuale formato minimo 10x15 cm del prospetto del medesimo edificio;
 - 1 bozzetto a colori del mezzo pubblicitario con la descrizione delle caratteristiche costruttive (relazione tecnica);
 - 2 copie del progetto.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per l'esposizione di adesivi, iscrizioni, cartelli e altre strutture non luminose poste nelle vetrine, porte e finestre, che sono comunque soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23 del nuovo Codice della Strada, fatti salvi i casi di esenzione dalla presentazione della domanda di autorizzazione previsti dall'art. 26 del presente Regolamento.

Articolo 33

Collocamento di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

1. Il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, è consentito nel territorio del Comune di Vasto nelle forme e con le modalità stabilite dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

2. Ad ogni impianto corrisponde un solo cartello pubblicitario, mono o bifacciale; la superficie autorizzata non è frazionabile per richiedere altre posizioni.
3. Nelle zone consentite dal presente Regolamento, il collocamento dei mezzi pubblicitari di notevole ingombro, che possono costituire una modifica dei prospetti e dei volumi degli edifici, occorre l'eventuale acquisizione del titolo edilizio, che dovrà essere allegata alla domanda.
4. Lo spostamento di un impianto pubblicitario riguarda l'intera superficie autorizzata. L'eventuale richiesta in diminuzione di superficie, anche fatta in contemporanea con lo spostamento, non dà diritto ad alcun credito di superficie, che si intende automaticamente rinunciata.
La richiesta di ampliamento, anche in contemporanea con lo spostamento, è possibile solo se vi è disponibilità di superficie e non può derivare dalla diminuzione di superficie di altri cartelli del soggetto richiedente.
5. Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare quelle previste nell'Abaco dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
In caso di impianti luminosi o illuminati, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell'abaco, ad eccezione di quella dalla carreggiata, sono da aumentare del 50%.
Fuori dal centro abitato il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle suddette distanze minime previste dall'art. 51, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
6. All'interno del centro abitato i mezzi pubblicitari, , così come previsto dall'art. 51 comma 2 del D.P.R. 495/92, ovvero nel caso in cui , lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio di altri mezzi pubblicitari, già esistenti a distanza inferiore a tre metri dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiori a tre metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro o con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
7. È vietata l'installazione di impianti pubblicitari in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno 2 metri, e impediscano o ostacolano la circolazione delle persone invalide.
8. All'interno del centro abitato i mezzi pubblicitari, posizionati in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal piano stradale o dal marciapiede. Nel caso in cui sporgano sulla carreggiata, dovranno essere posizionati ad una quota non inferiore a mt. 5,10 rispetto al piano della carreggiata.
9. La distanza di un cartello parallelo deve essere di almeno mt. 12,50 da altri cartelli ortogonali e mt. 20,00 dagli impianti di affissione di proprietà comunale.

10. È vietata la collocazione di impianti pubblicitari privi di messaggio o non riportanti la scritta “spazio disponibile” apposta sul pannello espositivo richiesto e autorizzato.
11. Gli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile collocati nei centri abitati, devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi.
12. I cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda posti a parete o installati sui tetti di edifici, devono avere una dimensione proporzionata, rispettivamente, ai prospetti o ai volumi dei fabbricati.
13. La pubblicità effettuata con veicoli omologati per uso pubblicitario che circolano con messaggi pubblicitari sono da considerare mezzi “mobili” non soggetti ad autorizzazione; ma nel momento in cui diventano “statici”, come nel caso di sosta prolungata, ovvero superiore alle 48 ore, sono da riguardare come impianti fissi e quindi soggetti ad autorizzazione, poiché assimilati a impianti di pubblicità ai sensi dell’art. 47, comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. In caso di sosta senza la predetta autorizzazione dovrà essere oscurato il messaggio pubblicitario in vista; contestualmente scatterà la procedura prevista dall’art. 23 del nuovo Codice della Strada per la pubblicità non autorizzata.

Articolo 34

Il collocamento di insegne di esercizio all’interno del centro abitato

1. I cartelli, le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie poste in aderenza alle pareti di edifici o nei fornici delle vetrine, ovvero collocati a bandiera, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportati e proporzionati ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.
2. Quando nello stesso edificio sono presenti o previste più attività, la tipologia dell’insegna di esercizio, può essere proposta e conseguentemente collocata, in modo unitario su un’unica struttura con insegne speciali, nel rispetto degli elementi che caratterizzano l’intera facciata.
3. Il colore, il materiale e la forma delle insegne di esercizio, deve costituire motivo di armonizzazione con il contesto urbano circostante e con i prospetti che le ospitano.
4. Sulle pareti di particolari edifici, la Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare l’esecuzione di pitture murali artistiche di grande formato, anche con contenuto commerciale.
5. Per le insegne di esercizio, i cartelli e i mezzi pubblicitari luminosi, gli elementi di elettrificazione devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili con effetto ordinato e non casuale.

6. Lungo o in vista delle strade, è assolutamente vietata l'installazione di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari luminosi a luce intermittente, di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, con cambi di colore, di colore blu lampeggiante, che comunque provochi abbagliamento o in movimento.
7. In caso di modifica dell'assetto viabilistico, sono revocabili le autorizzazioni pubblicitarie già rilasciate, fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere lo spostamento dell'impianto in altro sito.
8. È vietata l'installazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari volti a pubblicizzare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o lo svolgimento di intrattenimenti o simili, esercitata all'interno di Circoli o altri enti privati o pubblici.
9. È vietato installare sui balconi, terrazzi recinzioni, inferriate, ponti, sottoponti, sui cavalcavia stradali, sulle rampe, su assisti, su steccati provvisori e su plateatico (sedie, fioriere, ecc).
10. I cartelli "Vendesi/Affittasi" devono essere collocati sull'immobile in locazione o compravendita.

Articolo 35

Esposizione di insegne di esercizio ubicati nelle zone di attenzione

1. Le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie vanno di regola inserite negli spazi appositamente progettati e concessi, nei sopraluce (purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienico-sanitari), nelle aperture delle vetrine e porte, presenti al solo piano terreno.
2. La realizzazione e l'installazione di insegne di esercizio sui prospetti di edifici vincolati e di quelli ubicati nelle aree vincolate devono essere risolte in maniera coerente, secondo un progetto attento alla situazione del contesto ambientale e gli interventi sono sempre assoggettati alle relative specifiche procedure disposte dalle leggi di tutela.
3. Sui prospetti degli edifici, limitatamente al piano terreno, è ammessa la sola installazione di insegne di esercizio, intese come messaggio recante la denominazione della ditta, la ragione sociale, ovvero l'indicazione generica delle merci vendute e dei servizi offerti, cui è possibile associare, nel medesimo mezzo, il logo della ditta e i marchi dei prodotti in vendita o dei servizi offerti, a condizione che esse non sormontino cornici, fasce o altri parametri murari di pregio. La sporgenza massima dal filo di facciata, supporti e sostegni compresi, non deve essere superiore a 10 centimetri.
Esse possono essere realizzate, mediante iscrizioni, con plance, pannelli, nonché con lettere singole applicate a muro o su pannello; inoltre le insegne di esercizio possono essere anche illuminate da fonti esterne di colore bianco o giallo;

4. Nei sopraelevate delle vetrine è consentita l'installazione di cassonetti non sporgenti a luce riflessa o schermata con frontale intagliato.
5. Tutte le insegne esterne devono essere comprese entro i limiti della cornice della vetrina e/o ingresso. Potranno avere altezza massima di cm 60 e spessore massimo di cm 10.
6. Le insegne realizzate a parete possono avere una superficie massima di mq. 0,50
7. Le insegne a bandiera e a braccio sono consentite solo in presenza di marciapiede o nelle zone interdette al traffico e devono avere le seguenti dimensioni: sbalzo cm 70, altezza cm50, altezza minima dal marciapiede cm 220 dal bordo inferiore dell'insegna;
 8. È consentita l'installazione di una sola insegna a bandiera per le Farmacie, per le rivendite dei generi di Monopolio e per l'individuazione di alberghi, cinema, teatri e garage pubblici.

Nei centri abitati è derogabile il rispetto delle distanze minime dalla carreggiata in applicazione dell'art. 23, comma 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Le insegne a bandiera delle farmacie e dei generi di monopolio vanno in deroga a tutte le distanze, sia dalla carreggiata che dagli altri cartelli, che dai segnali stradali.

Per le predette insegne di esercizio la superficie massima non deve eccedere i 3 metri quadrati per facciata. Nelle aree vincolate è, comunque, vietata l'installazione di insegna di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sui tetti degli edifici.

Non è consentito l'utilizzo per la costituzione dell'insegna d'esercizio di materiale in plastica.
9. Per tutte le insegne di esercizio sono consentiti i seguenti materiali. Ottone bronzo, rame, ceramica, legno, vetro, ferro battuto, pietra, marmo e altri materiali pregiati.

Articolo 36

Esposizione di insegne di esercizio ubicati nelle restanti zone

1. L'esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari relativi all'attività svolta nell'esercizio, vanno di regola inseriti negli spazi appositamente progettati e concessi e di norma, al solo piano terreno, nei sopraelevate (purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienico-sanitari) e nelle aperture murarie.

Nel caso di attività presenti ai piani superiori, potranno essere valutate soluzioni che prevedano il collocamento nelle aperture murarie, secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.
2. Sui prospetti degli edifici, limitatamente al piano terreno, è consentita l'esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi di pubblicità e propaganda, di qualsiasi tipo e foggia, riferiti all'attività svolta nei medesimi edifici, purché il posizionamento segua criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.
3. Sulle pareti degli edifici, limitatamente al piano terra, con esclusione di stipiti, poggioni e parapetti sono ammesse insegne di esercizio a bandiera nel rispetto delle norme del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

In presenza di recinzioni, cancellate, siepi, muri di cinta privati, il lato aggettante non deve sporgere oltre il limite costituito dai citati manufatti.

4. Sui sopraluce delle vetrine è possibile collocare insegne di esercizio e/o altri mezzi pubblicitari, realizzati mediante cassonetti luminosi o altre tipologie, secondo criteri ordinati e coerenti con i caratteri formali architettonici presenti.
5. È derogabile il rispetto delle distanze minime ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del presente Regolamento, per la croce delle Farmacie, delle Parafarmacie, per le insegne dei generi di Monopolio e per l'individuazione di alberghi, cinema, teatri e garage aperti al pubblico.

Nelle pertinenze di esercizio, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati su strutture di sostegno e posti in modo ortogonale alla strada, devono avere una superficie massima di 9 metri quadrati per facciata e 9 metri quadrati per i totem.

Sono soggetti ai suddetti limiti espositivi anche le insegne ed i mezzi pubblicitari formati da strutture tipo totem o con dimensioni volumetriche, in genere a sviluppo verticale, anche se in parte sprovviste di pubblicità.

Altre eventuali forme di esposizione saranno valutate singolarmente.

Articolo 37

Distanze entro i centri abitati

1. Per le insegne di esercizio poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, la distanza del lato aggettante dal limite della carreggiata è stabilita in 1,50 metri, mentre per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari o di propaganda il limite è fissato in 2 metri.
2. Le insegne di esercizio poste in modo parallelo alla marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati, devono rispettare 1,50 metri di distanza dal limite della carreggiata.
3. Le insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati e poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, sono comunque autorizzabili purché sia rispettato il limite di 1,50 metri di distanza dal limite della carreggiata.
4. Le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti, non sono soggette a limiti di distanza dal limite della carreggiata anche se in prossimità di intersezioni stradali.
5. Nelle zone consentite, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne di esercizio, collocati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati, o comunque posti ad almeno 2 metri dal limite della carreggiata, devono essere installati nel rispetto anche delle distanze dalle intersezioni, così come previsto dall'art. 51, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i..

6. Le insegne di esercizio, poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, non debbono rispettare le distanze dai cartelli pubblicitari e da altre insegne e viceversa.
7. Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada e s.m.i. sono stabilite le seguenti deroghe relative alle distanze previste nelle tabelle dell'abaco di cui al piano generale degli impianti pubblicitari.
8. Le distanze di cui al comma precedente si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Articolo 38

Pubblicità provvisoria nel Centro Storico

1. Lungo ed in vista delle strade e piazze del Centro Storico, è consentito il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari contenenti informazioni relative alle manifestazioni promosse od organizzate dal Comune di Vasto e da enti od associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, ovvero per eventi che rivestano carattere di pubblico interesse sotto il profilo culturale e sociale. L'informazione può essere accompagnata da un messaggio commerciale di modeste dimensioni.
2. Su determinazione degli Uffici Comunali competenti, la Giunta Comunale approva preventivamente le tipologie e le ubicazioni esercitando, ove ritenuto necessario, il potere di deroga previsto dall'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..

Articolo 39

Pubblicità provvisoria lungo o in vista delle strade

1. È vietata l'esposizione temporanea di plance, locandine e cartelli di qualsiasi materiale costituiti, anche se usati per l'affissione di manifesti, sia del tipo autoportante che collocati a ridosso od avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali ed altri supporti destinati a scopi diversi. È altresì vietata la collocazione su piante, alberi e pali della pubblica illuminazione.
2. È altresì vietata l'installazione di striscioni, cartelli o altro, reclamizzanti in via provvisoria promozioni commerciali, manifestazioni o spettacoli vari, quando vengono collocati su cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati.
3. È derogabile il rispetto delle distanze minime previste dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione per la pubblicità dei Circhi e dei Luna Park, che deve essere effettuata secondo le prescrizioni date di volta in volta dal Responsabile del provvedimento.
4. Fuori dal Centro Storico è consentita l'esposizione provvisoria di locandine o stendardi, anche riferiti ad iniziative commerciali, ancorati o sostenuti da idonee strutture autoportanti, senza

[

alcuna manomissione di suolo pubblico. Le autorizzazioni non possono comunque essere rinnovate, salvo quelle di cui siano titolari istituzioni pubbliche.

Lo spazio pubblicitario non può superare la superficie di 7,5 metri quadrati per facciata e non sono ammessi in posizione perpendicolare alla strada se hanno la superficie superiore a 3 metri quadrati. Nei centri abitati la distanza da rispettare da altri impianti simili non deve essere minore di 25 metri; mentre fuori dal centro abitato nelle strade di competenza comunale la distanza da osservare da altri mezzi pubblicitari è di 50 metri.

Il periodo di esposizione decorre dal settimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale cui si riferisce, e termina il giorno successivo alla scadenza dell'evento.

È fatto divieto di occupazione dei marciapiedi, salvo quanto previsto dall'art. 20 del nuovo Codice della Strada. È vietato altresì il posizionamento dei predetti mezzi pubblicitari al di sopra della carreggiata e col bordo inferiore avente una quota inferiore a 5,10 metri rispetto al piano della carreggiata.

Articolo 40

Pubblicità nei cantieri pubblici e privati

1. All'interno dei centri abitati, i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e la locazione, sia per edifici in costruzione che in ristrutturazione o restauro, devono avere una superficie per facciata non superiore:

a) 4 metri quadrati, se collocati sulle impalcature;

b) 8 metri quadrati, se installati a terra nell'area di pertinenza del cantiere.

Nelle zone A e B del territorio comunale la superficie massima consentita è di 3 metri quadrati per facciata.

2. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, è consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari da realizzarsi con materiali idonei, tela o similari.

Nell'ambito della zona A e B del territorio comunale la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto integralmente, a totale copertura dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, su tale schermatura il messaggio pubblicitario non deve superare il 50% della superficie totale.

Nell'ambito della zona C e D del territorio comunale la pubblicità è consentita, anche illuminata, sulla copertura dei ponteggi a condizione che le coperture siano integrali, monocromatiche, non riflettenti e non ondulate; il messaggio pubblicitario deve avere una superficie minima pari al 30% della copertura.

L'esposizione di cartelli pubblicitari su edifici sottoposti a vincolo monumentale è consentita previo rilascio dell'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

Per gli edifici privati, la domanda di autorizzazione deve espressamente indicare gli estremi del titolo edilizio che autorizza i lavori, la data di inizio degli stessi e l'eventuale concessione di occupazione del suolo pubblico.

Il collocamento del messaggio pubblicitario deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'immobile soggetto ai lavori, all'inserimento nel contesto ambientale, alle norme del nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed in merito al materiale proposto. La durata dell'esposizione pubblicitaria sarà correlata alla durata dei lavori effettivi. Eventuali nuovi o diversi messaggi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione.

3. Sulle pareti delle armature prospicienti il suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati, recinti per qualunque uso costruiti, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di affiggere manifesti.

A tal scopo tutte le licenze e concessioni rilasciate dal Comune per la costruzione di manufatti, staccionate ed armature, si intendono comprensive della riserva dell'uso gratuito della superficie esterna e della parte soprastante, da destinare sia alle pubbliche affissioni che all'esposizione di pubblicità provvisoria.

4. Le esposizioni pubblicitarie effettuate sui cantieri pubblici, ad esclusione delle ditte collegate alle attività di cantiere, sono regolate da apposite convenzioni stipulate dai Settori Comunali competenti, previo rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

A norma degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta la presentazione della dichiarazione fiscale per il contestuale pagamento dell'imposta pubblicità.

Articolo 41

Impianti pubblicitari di servizio

1. La pubblicità sugli impianti di servizio, è autorizzabile nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Per particolari fattispecie tipologiche, per progetti di rilevante ampiezza e per l'utilizzo pubblicitario di strutture già in essere, può essere acquisito il preventivo parere della Giunta Comunale.

2. Le transenne parapetonali fisse devono essere costituite da una struttura tubolare metallica continua, senza angoli vivi o sporgenze di sorta, di colore brunito o testa di moro. La cornice di sostegno dello spazio pubblicitario deve essere del medesimo colore del tubolare.

Lo spazio pubblicitario abbinato alle transenne non può superare, per ogni elemento, la seguente superficie:

- mq 1 nelle zone A e B del territorio comunale;
- mq 2 nelle restanti zone.

Articolo 42

Segni orizzontali reclamistici e di direzione

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi:
 - a) limitatamente alle zone C e D del territorio comunale come definite dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, all'interno delle aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di effettuazione delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
2. In tutto il territorio comunale, l'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentita mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale, esclusivamente con vernice a base d'acqua, facilmente cancellabile, che offrano una buona aderenza al passaggio dei veicoli o con l'esposizione di volantini o cartelli di piccole dimensioni, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione ed alle 24 ore precedenti e successive.

Articolo 43

Striscioni trasversali

1. L'esposizione di striscioni trasversali è consentita per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli ed iniziative commerciali.
Essi devono essere ancorati esclusivamente alle apposite strutture predisposte dal Comune.
2. Il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza sia nei confronti degli installatori che della circolazione stradale, in modo da non arrecare danno a persone o cose ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali.

Articolo 44

Targhe professionali

1. Le targhe professionali sono consentite nelle dimensioni massime per singola targa di cm 30 di base e di cm 12 in altezza.
Eventuali multipli sono consentiti per un massimo di cm 24 in altezza. Nel caso siano più di una dovranno risultare in un unico porta targhe ed **essere coordinate ed armonizzate tra di loro.**
2. All'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale (**Zona di attenzione del territorio comunale**) è consentita l'esposizione di targhe professionali da realizzarsi esclusivamente in ottone o pietra.
Per particolari situazioni, può essere consentita l'esposizione sulle recinzioni.

3. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.
4. L'esposizione di targhe professionali sulle facciate di edifici vincolati in conformità al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è soggetta alle procedure stabilite dal precedente art. 20.
5. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.

Articolo 45

Distributori di carburanti

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna di esercizio o marchio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti.
La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo su suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione.
La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri messaggi (ad esempio: Self Service, Diesel, Benzina verde), devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine.
Per tali mezzi pubblicitari non si applica la disposizione di cui all'art. 36, comma 5, del presente Regolamento, in riferimento ai limiti di superficie.
2. Fuori dai centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
3. I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quello previsto al comma 1, devono essere posizionati ad almeno 3 metri dal confine di proprietà o concesso e sono soggetti alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché del presente Regolamento.
4. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni, riportanti le indicazioni «Aperto» o «Chiuso», vanno di regola esposti all'interno dell'area di distribuzione carburanti, privata o data in concessione.
Possono essere collocati anche su suolo pubblico, senza che vi sia intralcio alla normale circolazione sia pedonale che veicolare, solo nel caso in cui la esposizione sul suolo del distributore non ne consenta la perfetta visualizzazione da parte dell'utente.
Il cartello sul suolo pubblico deve essere, comunque, posizionato nelle immediate vicinanze del distributore.
5. L'esposizione di forme di pubblicità temporanea deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezzari, pali della pubblica illuminazione, alberi e

nel rispetto delle disposizioni del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Per poter esporre è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La SCIA va presentata, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo, all'Ufficio preposto del Comune di Vasto. L'Amministrazione ha tempo 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti.

In caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e per rimuovere gli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine di 30 (trenta) giorni.

6. La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fissi e temporanei, non potrà superare l'8% della superficie dell'area della stazione di servizio.
7. Per gli impianti di distribuzione di carburanti, siti in aree soggette a tutela ambientale, non si applicano le norme stabilite nel precedente art. 35 e riguardanti le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari da autorizzare; restano ferme le procedure previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

Articolo 46

Farmacie

1. In deroga alle norme del presente Regolamento, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa.
2. È altresì derogabile il rispetto delle distanze minime, come previsto al precedente art. 36, comma 5.
3. L'insegna deve essere a forma di croce, di colore verde.

Articolo 47

Pubblicità permanente sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e, ove previsto, alla presentazione della dichiarazione di cui agli artt. 8 e 13 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari collocati su autoveicoli destinati al commercio ambulante, non sono soggetti alle limitazioni del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione quando stazionano nelle aree mercatali, salvo che non creino situazioni di pericolo e, in particolare, di disturbo visivo.

3. È vietata l'apposizione sui veicoli di pubblicità luminose ma consente quelle rifrangenti purché non generano abbagliamento, o distrazione dell'attenzione nella guida, per i conducenti di altri veicoli, ovvero senza rispettare le prescrizioni dell'art. 57, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme previste dall'art. 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Articolo 48

Pubblicità provvisoria con automezzi

1. È vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata in via temporanea mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato o destinati a trasporti delle aziende, siano essi in sosta che in movimento, ad eccezione di quelli impiegati ed omologati per uso pubblicitario purché la pubblicità non venga effettuata per conto terzi a titolo oneroso.
2. È inoltre vietata l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi su automezzi in sosta o in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacoli o altro.
Da tale divieto sono esclusi i veicoli degli spettacoli circensi e dei Luna Park e i veicoli che diffondono messaggi relativi all'attività di gruppi, liste e partiti politici.
3. Tali divieti sono estesi anche ai veicoli trainati o spinti da forza non meccanica. È consentita in ogni caso la diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo propagandistico commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili o altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiore a 3 metri quadrati, in osservanza delle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione.
4. All'interno del veicolo sono vietati elementi luminosi pubblicitari visibili direttamente o indirettamente dal conducente o che siano causa di abbagliamento o di confusione coi dispositivi di segnalazione.
5. La pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea non è soggetta ad autorizzazione.

Articolo 49

Pubblicità fonica

1. È consentita, previa autorizzazione comunale, la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché per quelli promossi o patrocinati dal Comune, da effettuare esclusivamente

[

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di ogni giorno settimanale esclusa la domenica ed i giorni festivi.

Per il periodo 1° giugno - 30 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00 di ogni giorno settimanale esclusa la domenica ed i giorni festivi.

2. Nel Centro Storico è vietata la pubblicità fonica di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento, così come meglio definita nella delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 06.11.2007;
3. In tutti i casi, ove è consentita, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relativi decreti attuativi.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7, della Legge 24 aprile 1975, n. 130, salvo diverse disposizioni delle Amministrazioni Locali (ad esempio a tutela del riposo negli ospedali, ecc.).

Articolo 50

Oneri relativi all'esposizione della pubblicità

1. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere eseguiti.
2. Sono pure ad esclusivo e totale carico del richiedente tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti e delle aree interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.
3. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Articolo 51

Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse. L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà fissato nel relativo atto amministrativo. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni e supporti con ripristino della sede stradale.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 23, commi 13-bis, 13-quater del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento dei lavori, e in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposito provvedimento dirigenziale.

2. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative.

È consentito, ove possibile, installare provvisoriamente il cartello extra-cantiere per il tempo di durata dei lavori. Alla fine dei lavori, se possibile, il mezzo può essere ripristinato nella originaria posizione; in caso contrario spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, a cui l'Amministrazione dovrà rispondere entro i termini stabiliti per il procedimento.

Qualora tale istanza dovesse avere esito negativo, fermo restando l'obbligo di rimuovere l'impianto, il titolare del mezzo non avrà più diritto a presentare una nuova istanza perdendo la superficie espositiva a suo tempo autorizzata.

3. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
4. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo, se previsto, al relativo conguaglio.
5. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

Articolo 52

Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato, con ripristino della sede stradale.
Qualora non si ottemperi a quest'obbligo, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando tutte le spese sostenute per la rimozione.
2. Per la conservazione e l'eventuale vendita del materiale rimosso, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 83 e 84 del presente Regolamento.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articolo 53

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi di qualsiasi natura, ovvero messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni; per luoghi aperti al pubblico si intendono gli edifici pubblici nonché i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una podestà.

Articolo 54

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 55

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è possibile circoscrivere il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per quelli bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di essa.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro (intendendosi per tali quelli funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia), si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
Anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, pur se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata, quale unico mezzo pubblicitario, ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
6. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.
Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce; mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Articolo 56

Maggiorazioni e riduzioni di imposta

1. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 57

Dichiarazione di imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 54 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune o dal Concessionario che viene messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione e conguaglio fra l'importo dovuto per la nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta totale. Tale pubblicità si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Nell'ipotesi in cui non venga prodotta detta denuncia di cessazione ed il pagamento avvenga in ritardo o sia omesso, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 80 , comma 3, del presente Regolamento.
6. Qualora il contribuente produca denuncia di cessazione e non corrisponda, quindi, il pagamento dell'imposta, ma in realtà non rimuova l'esposizione pubblicitaria, questa è abusiva a tutti gli effetti sanzionatori.

Articolo 58

Pagamento dell'imposta

1. Per le fattispecie previste dagli art. 60, commi 1 e 3, art. 61 e art. 62, commi 1 e 3, del presente Regolamento, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta può essere eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato o con altre modalità indicate dal Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, per la pubblicità, o alla richiesta del servizio, per le affissioni. Il modello da usare per il versamento è quello conforme alle disposizioni Ministeriali.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; qualora l'importo annuale sia superiore ad euro 1.549,37 il pagamento può essere

effettuato in quattro rate trimestrali anticipate nell'anno di riferimento del tributo, senza interessi e di uguale importo.

4. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 25, della Legge 27dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 1, comma 168, della Legge 27dicembre 2006, n. 296, l'importo minimo fino a concorrenza del quale non devono essere eseguiti versamenti e non sono emessi provvedimenti di rimborso, viene fissato in euro 12,00.
5. Per poter esporre la pubblicità od effettuare l'affissione diretta in spazi di pertinenza, l'interessato deve provare di aver eseguito il pagamento dei prescritti diritti o imposte ed esibirla a richiesta degli Organi di controllo.

Articolo 59

Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Entro 2 (due) anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, l'organo competente ed i termini per la presentazione di eventuali ricorsi.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal Rappresentante del Concessionario del servizio.

Articolo 60

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegna, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente

[

autorizzata, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste al comma 1 e 2.

4. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di pubblicità ordinaria di cui ai commi 1 e 2, per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo V del presente Regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.
5. Per le pubblicità di cui sopra, che abbiano una superficie superiore a mq 5,50 e fino a mq 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiore a mq 8,50, la maggiorazione è del 100%.

Articolo 61

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria all'art. 60, comma 1, del presente Regolamento. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 60, ultimo comma, del presente Regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune qualora per gli stessi abbia rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà al Comune qualora l'inizio o la fine della corsa avvengono nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune se il proprietario del veicolo vi ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune se vi ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero se vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
 - a) autoveicoli con portata superiore a Kg 3.000;
 - b) motoveicoli con portata inferiore a Kg 3.000;
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata indipendentemente dal numero di rimorchi trainati e con esclusione di autonoma liquidazione di imposta per rimorchi.
4. Per i veicoli di cui al comma 3, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della denominazione o ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
6. Circa l'effettuazione della pubblicità sui veicoli si osservano le prescrizioni del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada) con le modificazioni introdotte dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
7. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

Articolo 62

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni e a messaggi variabile

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta in base al numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa adottata dal Comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra, che abbiano durata non superiore a 3 (tre) mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella di cui al comma 1.
3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso dispositivi, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4, abbia durata superiore a 30 (trenta) giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 63

Pubblicità varia ed alcuni divieti e limitazioni

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 (quindici) giorni o frazione, è pari a quella prevista dall' art. 60, comma 1, deliberata dal Comune.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno e frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura approvata dal Comune.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella di cui al precedente comma.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune.
Nel Comune di Vasto è vietato effettuare pubblicità nelle seguenti forme:
 - mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
 - mediante la posa di volantini, manifestini, opuscoli e simili su veicoli in sosta;
 - mediante uso di cartelli portati sulla persona;
 - mediante distribuzione a mano di materiale pubblicitario, fatta eccezione nei casi in cui la predetta venga effettuata in cassette postali o all'interno di esercizi pubblici, commerciali, fiere e mercati.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posto fisso o mobile ed indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella approvata dal Comune. Nel Comune di Vasto non sono consentite forme di pubblicità sonora effettuate con apparecchi fissi o ambulanti se non per diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dal Sindaco o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il divieto non si applica per la propaganda elettorale per il tempo della relativa campagna.
6. È vietata l'effettuazione della pubblicità sulle aree utilizzate a verde pubblico. In deroga a tale divieto possono essere stipulati contratti per la sistemazione e conservazione gratuita di aree a verde pubblico, con la facoltà di reclamizzare le relative sponsorizzazioni per le quali è dovuta, in ogni caso, l'imposta sulla pubblicità. La superficie riservata a tali sponsorizzazioni, nonché la localizzazione della cartellonistica sarà regolamentata negli accordi salvaguardando l'arredo urbano.
7. È vietata ogni forma di pubblicità sugli edifici di carattere storico e su quelli sottoposti a vincolo artistico, a meno che non si usino mezzi pubblicitari confacenti con l'estetica dell'edificio (drappi, targhe, stendardi, ecc.).

8. Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altro, è ammessa:
 - a) sui chioschi, esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione sulle sommità o in sopraelevazione agli stessi;
 - b) sui negozi, unicamente nelle vetrine o porte d'ingresso con l'esclusione dei prospetti degli edifici.
9. Sui marciapiedi, nelle immediate vicinanze delle edicole e dei negozi o comunque in posizioni diverse da quelle succitate, è tassativamente vietato esporre locandine, cavalletti, portamanifesti, sagome o altro.
10. È vietata l'installazione di frecce o cartelli di avviamento alle attività commerciali e professionali, se non nelle loro immediate vicinanze (massimo 200 metri), che creino situazioni di affollamento visivo che potrebbero generare un impatto negativo in rapporto sia al decoro ambientale che alla circolazione automobilistica. Per l'installazione della regolamentare segnaletica di avviamento, si procederà in conformità alle norme previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 con le modificazioni introdotte dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e la specifica competenza resta riservata al Settore Traffico del Comune.
11. Sono vietate e quindi da considerare abusive e in contrasto con le norme del presente Regolamento tutte le insegne luminose con le scritte capovolte o coperte. L'Amministrazione provvederà con atto scritto a notificare la irregolarità dello stato di fatto. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento ed in caso di inerzia dell'utente, l'Amministrazione provvederà alla rimozione dell'insegna abusiva od irregolare a cura e spese dell'utente.

Articolo 64

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.
2. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la suddetta riduzione deve presentare copia dell'atto costitutivo o dello statuto o altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. Idonea documentazione deve essere presentata anche in caso di patrocinio o partecipazione di Enti Territoriali. In assenza della documentazione richiesta potrà essere presentata apposita autocertificazione.

Articolo 65

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere, inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 61 del presente Regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, i "cartelli di cantiere" di cui all'art. 10, comma 10, del presente Regolamento, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, rivolta all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti (art. 90, comma 11-bis, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 128, legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- k) i cartelli dei distributori di carburanti indicanti lo sconto per il rifornimento self service (RM Industria 30 luglio 1997, n. 173/E).

2. Documentazione identica a quella di cui al precedente art. 64, comma 2, deve essere presentata ai fini dell'esecuzione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.
3. Non sono soggette ad imposta di pubblicità le iscrizioni contenute su utensili che rientrano nella esclusiva disponibilità del singolo utente ed il relativo messaggio al pubblico. Parimenti i depliant pubblicitari, scontano l'imposta di pubblicità solo se esposti in luogo pubblico od aperto al pubblico.
4. Per effetto della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i., l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 66

Contenzioso

1. A norma dell'art. 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la cognizione delle controversie in materia di Tributi Locali è demandata in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale ed in secondo grado a quella Regionale nei termini previsti dalla Legge.

Articolo 67

Rimborsi

1. Entro il termine di 3 (tre) anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 180 (centottanta) giorni. In caso di rigetto nello stesso termine si deve comunicare il diniego motivato.
2. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale è previsto un apposito stanziamento di spesa al fine di far fronte alla restituzione di eventuali somme versate, ma non dovute, per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
3. In caso di gestione in concessione, il Concessionario potrà addebitare al Comune nel mese successivo a quello di effettuazione del rimborso la compartecipazione percepita dallo stesso sulle somme indebitamente riscosse e già rimborsate.

Articolo 68

Procedimento esecutivo

1. L'imposta dovuta, a seguito di dichiarazioni o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i.. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 69

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. I servizi affissionali sono affidati dall'Ente ad un Concessionario il quale provvederà in particolare alla timbratura ed affissione dei manifesti, alla timbratura delle locandine, nonché alla gestione e manutenzione degli impianti a ciò destinati.
3. È sempre vietata l'affissione di manifesti fuori dagli appositi impianti e comunque indiscriminatamente sui muri.
4. Qualora i relativi supporti vengano collocati in aree o in prossimità di edifici vincolati è necessario il nulla osta del competente organo di tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

Articolo 70

Spostamento degli impianti

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti, qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.
2. Chiunque, per lavori od altre cause effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli Uffici Comunali competenti.

Articolo 71

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o al Concessionario che vi subentra, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Tutte le maggiorazioni si applicano sulla tariffa base e sono cumulabili.

Articolo 72

Applicazione e misura del diritto

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed è ragguagliata alla durata dell'affissione:
 - a) per i primi 10 (dieci) giorni;
 - b) per ogni periodo successivo di 5 (cinque) giorni o frazione.
2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
5. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 (dieci) giorni.
6. Un esemplare della tariffa deve essere esposto al Concessionario cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
7. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.
8. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

[

Articolo 73

Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 58 del presente Regolamento.

Articolo 74

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 75 del presente Regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Ai fini dell'ottenimento della riduzione da parte di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro o in caso di patrocinio o partecipazione di Enti Pubblici Territoriali si osservano le disposizioni dell'art. 64, comma 2.
3. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 75

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a), si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelli che hanno per finalità, la cura degli interessi o la promozione dello sviluppo della Comunità ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 3. Per l'affissione gratuita di manifesti di cui alla lettera f), il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dell'autorità competente.
 4. Per i manifesti di cui alla lettera g), il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione è obbligatoria.

Articolo 76

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Per l'affissione gli interessati, all'infuori dei casi di affissioni d'urgenza contemplati nel successivo art. 77, devono fare apposita richiesta presso gli uffici del Comune o del Concessionario cui è affidato lo svolgimento del servizio, consegnando o facendo pervenire il materiale da affiggere con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione e nell'orario di apertura al pubblico. In caso contrario, compatibilmente con le commissioni già programmate e regolarizzate, l'Ufficio preposto procederà all'affissione entro 10 (dieci) giorni dall'arrivo dei manifesti. Qualora ciò non fosse possibile il committente sarà informato per iscritto.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune, in detto registro dovranno essere annotate in ordine cronologico tutte le commissioni affissionistiche pervenute con la esatta indicazione del committente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della natura dell'affissione, nonché l'entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltreché la data di effettiva uscita dei manifesti. In detto registro dovranno essere altresì annotate le eventuali comunicazioni di cui ai punti n. 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 22, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, deve essere messo a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

4. I manifesti recapitati in ritardo avranno scadenza uguale a quella del periodo indicato nell'ordine presentato dallo stesso committente e saranno affissi tenendo conto delle disponibilità dell'Ufficio preposto, che darà comunque priorità ai manifesti regolarmente commissionati e consegnati.
5. Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta, deve essere data tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
7. In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e si è tenuti al rimborso delle somme versate entro 90 (novanta) giorni. La richiesta di annullamento dovrà pervenire almeno entro il giorno precedente a quello indicato nella comunicazione del Comune o del Concessionario come giorno in cui l'affissione potrebbe aver luogo.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. La richiesta di annullamento dovrà pervenire almeno entro il giorno precedente a quello previsto per l'inizio dell'affissione. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti dell'ufficio, sarà conservato per 60 (sessanta) giorni a decorrere da quello in cui ha avuto luogo la riscossione del diritto, a disposizione dell'interessato. Decorso tale termine il materiale può essere conferito alle associazioni benefiche individuate dalla Giunta Comunale o destinato alla raccolta differenziata.
9. Il gestore del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non si disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, si provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi. Detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non notifica l'invio dei manifesti richiesti nei 2 (due) giorni successivi alla richiesta.
10. Nell'ufficio addetto alla gestione del servizio devono essere costantemente esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco sul quale devono essere indicati gli spazi destinati alle pubbliche affissioni e la relativa categoria di appartenenza, nonché il registro cronologico delle affissioni.
11. Senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, vi è sempre la facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

12. Tutti i manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia, a cura del servizio comunale affissioni in caso di gestione diretta, o del Concessionario del servizio, con un timbro riportante la data di scadenza dell'affissione in relazione al periodo pagato dal committente.
13. L'esposizione del medesimo manifesto può essere ripetuta non prima della scadenza della precedente affissione.
14. Per l'installazione di impianti per affissione di manifesti di qualunque materia costituiti, gestiti direttamente dal Comune, o dati in concessione, è derogabile il rispetto delle distanze minime in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento riferite ad altre tipologie pubblicitarie.
15. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
16. Relativamente alla esposizione di affissioni riguardanti gli spettacoli viaggianti si dispone, a carico degli interessati, la prestazione di una cauzione pari euro 1032,91, a garanzia di eventuali violazioni del presente Regolamento da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio comunale affissioni in caso di gestione diretta, o del Concessionario del servizio che ne rilascerà ricevuta e sarà restituita al termine della esposizione, se risultata conforme. In difetto, il servizio comunale affissioni in caso di gestione diretta, o il Concessionario del servizio avrà diritto di rilevarsi per la relativa competenza tributaria scoperta.

Articolo 77

Affissioni di urgenza, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 2 (due) giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20:00 alle ore 07:00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 30,99 per ogni commissione.
2. Le commissioni affissionistiche, da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a due ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano (se effettuato) dall'ufficio, sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo, in modo da poter disporre del personale necessario. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo, saranno accettate fino ad un'ora precedente a quello di chiusura dell'ufficio. I manifesti del Comune, di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso.

3. L'affissione degli annunci funebri è consentita esclusivamente negli spazi predisposti o autorizzati dal Comune di Vasto. Gli annunci funebri relativi a decessi avutisi nella giornata festiva e nei giorni di chiusura pomeridiana dell'ufficio, possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle agenzie funebri o altri interessati negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. In tal caso, detti soggetti dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'avvenuta affissione dei manifesti al servizio comunale affissioni in caso di gestione diretta, o al Concessionario del servizio, provvedendo al pagamento del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione di cui al comma 1, del presente articolo.

Articolo 78

Diniego di affissione o di installazione materiale pubblicitario e reclami

1. È facoltà dell'ufficio competente rifiutare l'affissione o l'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla pubblica decenza ovvero si presenti come licenzioso o possa integrare l'ipotesi di reato.
2. In tal caso l'ufficio, entro 5 (cinque) giorni, dal ricevimento della richiesta, darà comunicazione motivata al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego, nel termine di 30 (trenta) giorni, potrà proporre ricorso in via gerarchica al Sindaco, e copia del medesimo ricorso è inoltrato al Segretario Comunale a cura del richiedente. Il materiale sequestrato tramite gli organi di Polizia Municipale resterà in custodia per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni, decorso il quale si procederà a norma dell'art. 76, comma 8, del presente Regolamento.
3. Gli eventuali reclami inerenti allo svolgimento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, devono essere presentati per iscritto nel giorno stesso in cui si rilevano le presunte irregolarità, per dar modo all'Ufficio o al Concessionario di effettuare i necessari accertamenti.
4. Non si tiene conto di rilievi presentati dopo la scadenza dell'affissione o della pubblicità.
5. Il Comune, o il Concessionario, ha l'obbligo di dare motivata risposta al reclamante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Articolo 79

Contenzioso e procedimento esecutivo

1. Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 66 e 68 del presente Regolamento.

CAPO V

SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 80

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, presentazione della dichiarazione di cui all'art. 57 si applica, la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di euro 51,65 (art. 12, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,65 a euro 258,25 (art. 12, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).
3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99).
4. Le sanzioni indicate nel comma 1 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione (art. 12, comma 3, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).
5. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 (novanta) giorni.Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (art. 13, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.).

Articolo 81

Interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sovrattasse si applicano interessi di mora nella misura **di legge**.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 82

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute dal Capo I, nelle sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,58 a euro 1549,36 (art. 145, comma 57, lettera C), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) con notificazione agli interessati, entro 90 (novanta) giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportanti in apposito verbale.
3. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice alla Strada).
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 80 del presente Regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
5. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, spettano al Comune e sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Articolo 83

Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi o installati in modo difforme

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.

[

2. È vietato inoltre effettuare affissioni dirette in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Sono considerati abusivi tutti i mezzi pubblicitari installati senza la prescritta autorizzazione in corso di validità.
4. Sono considerati difformi tutti i mezzi pubblicitari installati in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche stabilite nell'autorizzazione in particolare per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario. Ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.
5. Per gli impianti pubblicitari abusivi, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il Comune diffida l'interessato a provvedere direttamente ed a proprie spese entro 10 (dieci) giorni alla rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione, ai sensi dell'art. 23, comma 13-bis, del nuovo Codice della Strada, addebitando agli interessati le spese sostenute. Dell'avvenuta rimozione viene redatto verbale da notificare all'interessato.
6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni e supporti con ripristino della sede stradale.
7. Il Comune dispone la rimozione immediata degli impianti pubblicitari abusivi, senza la necessità della preventiva notifica della contestazione dell'illecito, per ragioni attinenti la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente, nonché nella ipotesi in cui l'impianto arrechi un grave pregiudizio o un imminente pericolo di danno a persone, a cose o sia di ostacolo, ai sensi dell'art. 23, comma 13-quater, del nuovo Codice della Strada, addebitando agli interessati le spese sostenute.
8. Nel caso di mezzi pubblicitari realizzati o posizionati in difformità dall'autorizzazione, ovvero in caso di cattivo stato di conservazione o manutenzione, il Comune provvede ad inviare diffida a conformare il mezzo pubblicitario entro il termine di 30 (trenta) giorni.
Se l'interessato non ottempera entro il termine assegnato, l'autorizzazione decade e l'impianto diventa abusivo a tutti gli effetti.
9. Il Comune o il Concessionario del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive.
10. Successivamente alla rimozione del mezzo pubblicitario, il Comune trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2, del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Articolo 84

Conservazione e vendita del materiale rimosso dal Comune

1. Il materiale rimosso coattivamente dal Comune, non può essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene depositato in locali o aree idonee. Detto materiale può essere ritirato dagli interessati entro 60 (sessanta) giorni; scaduto tale termine, senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione, il Comune provvederà a disporre la vendita del bene e/o alla distruzione dello stesso ai sensi dell'art. 23, comma 13-quater.1, del nuovo Codice della Strada.
Tale termine decorre dalla data della diffida nel caso di rimozione effettuata ai sensi dell'art. 23, comma 13-bis, del nuovo Codice della Strada e dalla data della rimozione stessa qualora effettuata ai sensi dell'art. 23, comma 13-quater, del nuovo Codice della Strada.
Prima della consegna, devono essere versati i diritti o l'imposta dovuti, maggiorati delle sanzioni previste dalla legge, nonché le spese sostenute dal Comune stesso per la rimozione e per la custodia ed altri eventuali costi affrontati dal Comune per qualunque altra causa.
2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per il Comune il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita del bene.

Articolo 85

Regolarizzazione mezzi pubblicitari

1. Ai sensi del disposto dell'articolo 62, comma 2, lettera B), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, qualora il soggetto sanzionato per aver collocato mezzi pubblicitari presso la sede dell'esercizio dell'attività, nelle pertinenze accessorie o altro luogo pubblico o in vista di esse, senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può presentare domanda, redatta ai sensi degli artt. 19 e 20 del presente Regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.
2. La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo strettamente necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia ed il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine stabilito, notificato contestualmente al diniego.
3. Fermo restando la presunzione di installazione dell'impianto in cui è accertata la violazione, dovrà essere corrisposto l'imposta e la somma relativa alla sanzione amministrativa accertata. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto l'imposta comunale sulla pubblicità.
4. I soggetti che intendono regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono accedere

all'autodenuncia di cui al comma 1, priva di qualsiasi sanzione, entro i 60 gg, a decorrere dal 1° febbraio 2015

5. Non sono ammessi il mantenimento in opera e la presentazione di domanda di regolarizzazione qualora i mezzi pubblicitari costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o siano collocati in ambiti sottoposti a tutela monumentale e/o paesaggistico-ambientale. In tal caso i mezzi abusivamente collocati devono essere rimossi.

Articolo 86

Autotutela

1. Il Dirigente responsabile può d'ufficio annullare totalmente o parzialmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.
2. L'utente, per mezzo di istanza motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e fatta pervenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, può richiederne l'annullamento se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente ed adeguatamente motivato, entro il termine di 90 (novanta) giorni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 87

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato il Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18 luglio 1995 e s.m.i., della deliberazione del Consiglio Comunale n 48 del 20 ottobre 1997.

Articolo 88

Adeguamento alle norme

1. I mezzi pubblicitari già autorizzati possono essere mantenuti anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento fino alla loro modifica strutturale o di titolarità, o in caso di rinnovo.

Articolo 89

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le disposizioni del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e al P.R.G. vigente.

Articolo 90

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nell'Albo Pretorio Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi e nel sito istituzionale del comune ed entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.